



Città di Stessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 18-11-2025

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028 e del piano occupazionale 2026.

copia

L'anno duemilaventicinque e questo giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, il Signor SCIORILLI BORRELLI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

All'appello risultano :

SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente
Orfeo Enzo	Vice Sindaco	Presente
Tumini Ilenia	Assessore	Presente
Masilli Giuseppe	Assessore	Assente
Apilongo Marianna	Assessore	Presente in videoconferenz a
D'Amico Giammarco	Assessore	Presente in videoconferenz a

Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 è necessario definire il limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 102 del 31.07.2025 recante Aggiornamento Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027. Piano occupazionale 2025;

Richiamate:

- la deliberazione n. 108 del 26.08.2025 avente ad oggetto: “Adeguamento della macrostruttura dell'ente: organigramma, funzionigramma e dotazione organica”;
- la deliberazione n. 140 in data odierna con la quale si è proceduto alla verifica della presenza di dipendenti in soprannumero e in eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30.03.2001 n.165 e che dalla ricognizione non è risultata una eccedenza di personale;

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;

A. CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € **1.830.716,99** come di seguito specificato:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
2.064.409,86	€ 1.762.140,70	€ 1.665.600,40	€ 1.830.716,99

B. FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, decreto-legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020;

Considerato che:

- la determinazione del valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026, ai sensi del citato D.M. 17 marzo 2020, ammonta ad € 2.152.437,31 come da allegato A;
- questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 14,70%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art 5 del DM 17 marzo 2020, il Comune di Atesa nell'anno 2026 può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 nella misura del 22% per assunzioni di spesa di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa di € **388.144,43** (migliore alternativa fra i resti assunzionali e l'incremento annuo ai sensi della tabella 2 del DM 17 marzo 2020 – come da prospetto allegato al presente atto).

INCREMENTO EFFETTIVO:

Considerato che comunque va rispettato il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, che per il Comune di Atesa è pari a € **1.830.716,99**;

Considerato che la differenza fra il tetto massimo di spesa di cui sopra (€ **1.830.716,99**) e la spesa di personale effettiva da ultimo consuntivo approvato (€ **1.523.115,48**) è pari ad € **307.601,51**.

Per l'anno 2026 il tetto massimo della spesa di personale che può essere destinato ad assunzioni a tempo indeterminato è pari ad € **307.601,51**;

C) LAVORO FLESSIBILE

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 dispone "4-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, impone di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 conv. in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, è pari ad € 86.621,21;

Rilevato che la presente programmazione è stata altresì redatta tenendo conto dei seguenti elementi:

- presa d'atto delle cessazioni presunte che si verificheranno nella corrente annualità;

Dato atto che nell'anno 2025 non sono state applicate capacità assunzionali ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis del D.L. n. 25/2025.

Considerato che nell'anno 2026 sono previste le seguenti cessazioni:

- un operatore esperto – profilo operatore esperto tecnico autista
- un operatore esperto – profilo operatore esperto amministrativo – messo notificatore.

Rilevato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nonché il termine per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) rispettino gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale;
- 4) abbiano approvato il piano triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento.

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- l'Ente rispetta ad oggi le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3);
- la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 07.11.2025, ha evidenziato che non risultano eccedenze di personale;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) triennio 2025/2027 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28.03.2025;
- la previsione di cui al precedente punto 7) non ricorre;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Dato atto, inoltre, che in relazione all'ultimo rendiconto approvato (esercizio finanziario 2024) ed al bilancio previsionale 2025/2027:

1. il comune non versa in situazioni strutturalmente deficitarie, né in stato di dissesto finanziario;
2. sono stati rispettati i limiti di spesa per il personale.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che con verbale n.02 del 13.11.2025 il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi responsabili di Settore;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ne costituisce la motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

1. Di aggiornare la **dotazione organica dell'Ente e, conseguentemente, aggiornare il Piano del Fabbisogno del Personale 2026/2028** nel modo seguente:

SETTORE I - AFFARI GENERALI E LEGALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo			1	1
Istruttori	Istruttore amministrativo	1 – SANTAGATA		1	2
Operatori Esperti	Operatore esperto amministrativo	4 - GIULIANI LIACI MARINELLI SCAMPOLI		1 cessazione in corso di anno	4
SETTORE II - SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI, CULTURA					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	

Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo			1	1
Istruttori	Istruttore amministrativo	4- DI NELLA MONTECHIARO PIZZI ROSSETTI		1	5
Operatori Esperti	Operatore esperto amministrativo			1	1

SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario contabile	1 - BERARDI			1
Istruttori	Istruttore amministrativo	3 – CASCIATO FRAIOLI ORLANDI			3
Operatori Esperti	Operatore esperto amministrativo	1 – LA PENNA		1	2

SETTORE IV – VIGILANZA ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLIZIA AMMINISTRATIVA					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario di Vigilanza	1 - MENNA			1
Istruttori	Istruttore amministrativo	7 – BOCCHINI DI CROCE DI DOMENICA DI GIAMBERARDINO RUCCI SACCO UCCI			7

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E SERVIZI CIMITERIALI					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico	1 - MENNA			1

Istruttori	Istruttore amministrativo	1 – DI GIRONIMO			1
Operatori Esperti	Operatore esperto amministrativo	1 - CINALLI			1

SETTORE VI – URBANISTICA E AMBIENTE					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico	1 - CALABRESE			1
Istruttori	Istruttore tecnico	2 – BRAVO ROMAGNOLI			2

SETTORE VII – MANUTENZIONI, RIFIUTI E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					
Area (CCNL 16.11.2022)	Profilo Professionale	Posti coperti (A)		Posti vacanti (B)	Dotazione organica (A+B)
		FULL-TIME	PART-TIME	Fabbisogno	
Funzionari ed Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico	1 - CHIAVELLI			1
Istruttori	Istruttore tecnico	1 – LEMME		1	2
Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico	2 – DE MARCO PANTALEONE		1	6
	Operatore esperto tecnico autista	2 – D’ONOFRIO MARCOLONGO		1 +1 cessazione in corso di anno	
Operatori	Operatore Tecnico	3- BATTISTA CEROLI FARFALLINI TUMINI			4

2) Di approvare il seguente Piano occupazionale anno 2026

- Conclusione/attivazione delle seguenti procedure già programmate nel 2025
- copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di Operatore Amministrativo appartenente all’area degli Operatori Esperti nuova classificazione;
 - copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore tecnico appartenente all’area degli Operatori Esperti nuova classificazione;
 - copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico appartenente all’area degli Istruttori nuova classificazione;

- copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amm.vo/Informatico appartenente all'area degli Istruttori nuova classificazione.
 - Attivazione, inoltre, delle seguenti procedure di reclutamento:
 - copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore Tecnico appartenente all'area degli Operatori Esperti (autista) nuova classificazione;
 - copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Operatore Amministrativo/Messo Comunale appartenente all'area degli Operatori Esperti nuova classificazione;
 - Di dare atto che la copertura dei suindicati posti avverrà tramite scorrimento di proprie graduatorie ove vigenti, procedure di mobilità esterna e/o utilizzo di graduatorie di altri enti e/o concorso pubblico.
 - Resta ferma la possibilità di avvalersi, in caso di necessità e mediante ricorso agli istituti flessibili richiamati in premessa, di:
 - a. personale di altro Comune mediante appositi istituti flessibili previsti dall'ordinamento (art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 oppure art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);
 - b. personale a tempo determinato mediante attingimento da graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, a sensi dell'art. 36, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001;
- Fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui al vigente art. 9, comma 28, del d. l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d. l. 90/2014, pari ad € **86.621,21**;
- Restano altresì confermati, nell'ottica di garantire economie di spesa ed una migliore utilizzazione nelle risorse umane a disposizione, il rapporto convenzionale ex art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 per l'utilizzo da parte del comune di Palena, per il 40% delle ore settimanali, del Segretario Generale di questo ente;
- 3) Di dare atto che il suindicato piano assunzionale sviluppa l'utilizzo della seguente capacità assunzionale:

N. 2 Operatori esperti amministrativi	€ 54.976,70
N. 1 Operatore esperto tecnico	€ 27.488,35
N. 1 Istruttore tecnico	€ 29.333,79
N. 1 Istruttore amministrativo/informatico	€ 29.333,79
N. 1 Operatore esperto tecnico autista	€ 27.488,35
N. 1 Operatore esperto amministrativo/messo comunale	€ 27.488,35
TOTALE € 196.109,13	

4) Di dare atto che:

- le capacità assunzionali utilizzate per dare attuazione alla programmazione di cui sopra, pari ad € 196109,13 sono inferiori alla capacità assunzionale pari a € 307.601,51;
- l'attuale programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2026 risulta comunque coerente con i vincoli in materia di spesa di personale a legislazione vigente, nello specifico il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 e che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

5) Di dare, altresì atto, che il su riportato piano:

- è compatibile con il principio di riduzione complessiva della spesa di personale, come risulta dall'attestazione resa dal revisore dei conti allegata in copia alla presente proposta;

- è coerente con le nuove disposizioni introdotte dal D.M. 17 marzo 2020, che ha definito una nuova metodologia di calcolo delle capacità assunzionali dei Comuni;
 - è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, garantendo altresì il mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione finanziario 2025/2027.
- 6) Di provvedere ad inviare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2026/2028 di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.
- 7) Di dare mandato al Responsabile del Settore competente di attuare la pianificazione occupazionale relativa all'annualità 2025;
- 8) Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
- 9)

Con separata e successiva votazione, unanime e palese, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 143 del 18-11-2025

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028 e del piano occupazionale 2026.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica 1 Settore**

Data: 07-11-2025

Il Responsabile del servizio

F.to **Tambasco Floriana**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 13-11-2025

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIULIO SCIORILLI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 18-11-2025 al 03-12-2025 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**
- **E' stata comunicata in data 18-11-2025 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li 18-11-2025

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 18-11-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco